

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-454 del 31/01/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>è</i> VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 9763 IN DATA 06/08/2013 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO AD USO AGRICOLO CONCESSIONARIO: CREMONESI FAUSTO <i>è</i> cod. SISTEB PC13T0006
Proposta	n. PDET-AMB-2019-470 del 31/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 9763 IN DATA 06/08/2013 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO AD USO AGRICOLO

CONCESSIONARIO: CREMONESI FAUSTO – cod. SISTEB PC13T0006

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la determinazione regionale n° 9763 del 06/08/2013 con la quale è stata rilasciata al sig. Cremonesi Fausto - C.F. CRMFST51T28D150E - residente in comune di Monticelli d'Ongina, la concessione per l'utilizzo di area demaniale del fiume Po ad uso sfalcio arginature maestre;

RICEVUTA l'istanza del sig. Cremonesi Fausto, assunta al prot. ARPAE N°4491 in data 16/03/2018, volta all'ottenimento di variante alla concessione sopra citata per l'inserimento, tra gli usi, dell'occupazione della sommità arginale del fiume Po con condotta irrigua amovibile limitatamente al periodo maggio – agosto nelle giornate e per le ore necessarie alle operazioni d'irrigazione;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 18/04/2018 sul BURERT n. 97 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE N° 17086 del 31/10/2018, con cui l'Agenzia Interregionale per il fiume PO esprime nulla osta idraulico favorevole alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 15/03/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 14/01/2019 ha versato l'integrazione del deposito cauzionale pari ad euro 89,00;
- risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti per il periodo di validità della concessione rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 9763/2013

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della variante in oggetto;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, al sig. Cremonesi Fausto, C.F. CRMFST51T28D150E, la variante della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 9763 del 06/08/2013, consistente nell'occupazione di demanio idrico oltre che per lo sfalcio di argini, anche con il posizionamento di una condotta irrigua amovibile posata in appoggio sulla sommità arginale sormontata da pedana di protezione in fronte al mappale 98 del fg. 12 del NCT del Comune di Monticelli d' Ongina limitatamente al periodo maggio – agosto nelle giornate e per le ore necessarie alle operazioni d' irrigazione;
- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di richiamare, per tutto quello non espressamente indicato nel presente provvedimento amministrativo la concessione n° 9763 del 06/08/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Interregionale per il fiume Po per quanto di competenza.

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
in rettifica e aggiornamento alle disposizioni di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei
Bacini degli Affluenti del PO n° 9763 in data 06/08/2013)

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC13T006 a favore del sig. Cremonesi Fausto residente a Monticelli d'Ongina, via Lite, 2 C.F. CRMFST51T28D150E, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1
Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

1. l'occupazione di area demaniale del fiume Po nei comuni di Castelvetro P.no e Monticelli d'Ongina ad uso sfalcio dei prodotti vegetali sulle arginature maestre del fiume Po, nei tratti di seguito indicati:
 - tra loc. "Podere/Cascina Babina Piccola" (loc. Chiavica Maginot) del Comune di Monticelli d'Ongina e la Loc. Ponte(Loc. Casello Idraulico n. 34 "Ferrovia") del Comune di Castelvetro Piacentino per una superficie complessiva di mq 44.000 circa;
 - tra loc. "Podere/Cascina Babina Piccola" (loc. Chiavica Maginot) del Comune di Monticelli d'Ongina e la loc. Olza/intersezione strada del Cimitero del Comune di Monticelli d'Ongina per una superficie complessiva di mq. 48.000 circa
2. l'appoggio di una condotta irrigua amovibile posata in appoggio sulla sommità arginale sormontata da pedana di protezione in fronte al mappale 98 del fg. 12 del NCT del Comune di Monticelli d'Ongina limitatamente al periodo maggio – agosto nelle giornate e per le ore necessarie alle operazioni d'irrigazione.

Art. 2
Durata e rinnovo della concessione

La concessione è valida fino al 05/08/2019 così come stabilito con determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n° 9763 in data 06/08/2013.

Essa potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3
Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po dovesse apportare agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone

Art. 4
Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 200,00.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e

disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR,ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozione di pericoli ecc.).

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' a totale cura ed onere del concessionario assicurarsi l'accessibilità delle aree demaniali concesse.

6) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7

Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto a rispettare rigorosamente le prescrizioni contenute nei nulla osta idraulici n° 41947/2012 e n° 1032/2013 allegati alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO n° 9763 in data 06/08/2013 nonché nella nota assunta al prot. ARPAE n° 17086 in data 31/10/2018 (allegato come atto endoprocedimentale).

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
Via Garibaldi, 50
29121 PIACENZA
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC)
Servizio Urbanistica e Ambiente
Via Vittorio Veneto, 2, 29010
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

e p.c.

Spett.le
sig. CREMONESI FAUSTO
via Lite, 2 29010 29122 MONTICELLI D'ONGINA (PC)
PEC: cremonesifausto@pec.it

Piacenza, _____

Prot.n. _____ Classifica: 6.10.20.03_Pidr/A ascicolo: 428/2018/A/A -2

Oggetto: RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME PO CON TUBAZIONE REMOVIBILE DOTATA DI PEDANA METALLICA DI PROTEZIONE E SORMONTO IN LOCALITÀ OLZA DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC)_

RICHIEDENTE: SIG. CREMONESI FAUSTO VIA LITE, 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC).

Con riferimento alla nota n. 5492 del 04.04.2018 di codesta struttura in indirizzo indicata, (Giusta prot. Aipo n. 7411 del 04.04.2018), afferente la richiesta di parere idraulico relativo alla variante alla Concessione di cui alla determinazione n. 9763 del 06.08.2013, per attraversamento "a cavaliere" della sagoma arginale demaniale, con tubazione irrigua del diametro Ø 120 mm posizionata al di sotto di pedana metallica, sita in Comune di Monticelli, censita al NCT al Fg. 12- p.lla n.143, di dimensioni 8.75 per 3.50,

- **VISTO** il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- **VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);
- **EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto e con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;
- **EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- **VISTA** la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;
- **CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati, allegati all'istanza in esame, si evince che l'attraversamento di cui trattasi risulta schematizzato, in sezione, a cavaliere dell'attuale argine maestro e sormontato nel tratto di appoggio alla pista ciclabile, da pedana-rampa metallica, *a dosso*, ai fini sia della protezione dello stesso nonché dell'agevolazione al transito ciclopedonale sulla pista medesima,

per tutto quanto premesso e relazionato esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici, al posizionamento dell'attraversamento in esame con tubazione del diametro nominale di mm 120, in conformità all'elaborato progettuale trasmesso a corredo dell'istanza entro pedana metallica delle dimensioni di 3.50 x 8.75:

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree oggetto;
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto in esame laddove non formalmente autorizzata;
3. Il richiedente dovrà operare la posa in opera della tubazione e della pedana metallica di cui trattasi a cavaliere ed in appoggio della sommità arginale, senza scavo alcuno;
4. La tubazione dovrà, essere posizionata limitatamente al tempo di irrigazione dei cespiti privati, significando che **nel periodo di non utilizzo, questa dovrà essere rimossa e allontanata dalla sagoma arginale;**
5. Lo spessore della pedana-rampa dovrà essere dimensionato in modo tale da garantire l'attraversamento in sicurezza sia di pedoni, sia dei ciclisti nonché di mezzi agricoli che ove già muniti di autorizzazione potranno eventualmente transitarvi;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il richiedente è tenuto a porre in essere tutte quelle precauzioni costruttive e/o di posa in opera atte a rendere solidale la pedana mobile col corpo arginale al fine di evitare che ribaltamenti della pedana possano ingenerare incidenti ai locali fruitori;

2. Durante le operazioni di innaffiatura e quindi di utilizzo della pedana e della tubazione medesima il richiedente è tenuto ad osservare la massima vigilanza al fine di evitare incidenti agli utilizzatori della pista ciclabile; nella fattispecie il richiedente è tenuto, pena la revoca del presente nullaosta, all'apposizione, ad almeno a 50,00 metri a monte e valle dell'attraversamento, di debita segnaletica di pericolo e segnalazione dosso;
3. Durante l'esercizio della tubazione, ove dovessero rinvenirsi eventuali perdite idriche del condotto che potrebbero inficiare la stabilità strutturale dell'argine, il richiedente, sospendendo l'erogazione idrica, è tenuto ad adoperarsi, immediatamente, con ogni mezzo, dandone comunicazione allo scrivente A.I. PO di Piacenza anche per il tramite del Personale Idraulico ivi preposto, mettendo in atto gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il mantenimento in essere delle condizioni di sicurezza strutturale ed idraulica del manufatto arginale.
4. La Società richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, il mantenimento della pista di sommità. Pertanto, ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni, *budri* o scompaginamenti, in prossimità dell'attraversamento il richiedente è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso/bituminoso, l'ufficiosità e la funzionalità del manufatto idraulico sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti.
5. È in carico alla richiedente Società la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Considerato che il manufatto arginale risulta essere periodicamente interessato da interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, lo scrivente si considera pertanto sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che gli dovesse pervenire a seguito di eventuali danneggiamenti arrecati alla tubazione.
2. Il richiedente, sarà ritenuto civilmente e penalmente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alla struttura arginale, alle cose od alle persone dovuto al non corretto esercizio, uso e mantenimento della tubazione di attraversamento arginale in questione, ovvero per occupazioni di aree private.
3. In dipendenza della nuova morfologia del profilo di sommità arginale, lo scrivente declina ogni responsabilità verso incidenti o danni che si dovessero verificare a cose e/o persone durante l'esercizio dell'attraversamento medesimo.
4. Il presente parere si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale il richiedente, nella persona del Legale rappresentante/Amministratore, Sig. CREMONESI FAUSTO e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
5. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e della Polizia Idraulica.
6. Il presente parere è rilasciato nei limiti di competenza di questa Agenzia, ferme restando le debite acquisizioni, da parte della Società richiedente, delle ulteriori necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

7. Il presente parere idraulico potrà essere revocato in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della scrivente Agenzia sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che la regolano sia per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso il richiedente è tenuto sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto arginale, nel tratto attraversato, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.
8. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.